



BORSE DI STUDIO

Capo I - Regolamento

Art. 1

Nozione e finalità delle borse di studio

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori indice selezioni per l'assegnazione di borse di studio a favore di laureati per consentire loro un periodo di apprendimento, studio e formazione sia nelle discipline istituzionali, sia in quelle di supporto.

Art. 2

Programma di formazione e relativa responsabilità

Per ciascuna borsa di studio è definito uno specifico programma di formazione, che può fare riferimento ad uno o più progetti di ricerca attivi in Fondazione, avvalendosi dei relativi finanziamenti, ove consentito dall'ente finanziatore, e che può comprendere periodi di studio, apprendimento e formazione all'estero.

Il Dirigente Responsabile del suddetto programma ne stabilisce titolo e contenuti; il medesimo fissa i requisiti specifici di ammissione alla procedura selettiva per l'assegnazione della borsa.

In caso di pluralità di progetti di ricerca aventi diversi responsabili, il Dirigente Responsabile del programma di formazione deve acquisire il parere favorevole di questi ultimi all'utilizzo dei relativi finanziamenti.

Art. 3

Assegnazione e durata della borsa

La borsa di studio è assegnata dalla Fondazione a seguito di espletamento della procedura di cui al Capo II del presente regolamento e previo accertamento dell'idoneità fisica come certificata dal medico competente.

La borsa di studio ha una durata minima di 6 mesi e può essere annuale, biennale o triennale.

La medesima è prorogabile quando correlata o dipendente da programmi di formazione pluriennali.

La proroga è approvata dalla struttura competente in materia di personale, previa richiesta del Responsabile del programma di formazione, recante il parere favorevole dei direttori, anche d'azienda, sovraordinati.

Art. 4

Natura della borsa di studio

La borsa di studio costituisce la somma corrisposta ai fini dell'attività di apprendimento, studio e formazione.

La borsa di studio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato dipendente né di collaborazione.



Art. 5
Incompatibilità

La titolarità di borsa di studio è incompatibile con:

- altre attività remunerate, anche di natura occasionale, all'interno della Fondazione;
- rapporti di lavoro autonomo o subordinato, fatte salve collaborazioni occasionali, previo nulla osta del Dirigente Responsabile del programma di formazione;
- attività in rapporto di convenzione con il SSN;
- contratti di ricerca a qualunque titolo;
- status di professore associato, ordinario o straordinario nonché di ricercatore universitario o specializzando.

La titolarità di borsa di studio non è incompatibile con quella di altre borse o di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, anche all'estero, finanziati da terzi, previo nulla osta del responsabile del programma di formazione.

Art. 6
Importo della borsa di studio

Sono definiti con atto del Direttore Generale, adottato d'intesa con il Direttore Scientifico, più livelli economici di borse di studio, compresi tra un minimo di € 11.000 e un massimo di € 35.000, da individuare in relazione all'ambito (sanitario oppure non sanitario) di afferenza, alla specificità del programma di formazione e al livello di conoscenze richiesto per l'accesso. Per i due livelli più elevati deve comparire nell'avviso almeno uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:

- specializzazione universitaria post lauream, per i borsisti di area clinica;
- dottorato di ricerca ovvero Ph.D o specializzazione universitaria nel settore richiesto dall'avviso unitamente a due anni di esperienza nel medesimo, per i borsisti di area ricerca.

L'importo della borsa di studio è indicato nell'avviso di indizione della selezione.

Al borsista l'importo della borsa viene erogato in rate mensili posticipate di uguale importo, al netto delle ritenute di legge.

Art. 7
Struttura di riferimento

La struttura/dipartimento/direzione di riferimento del borsista è quella del settore di attività per il quale è stata indetta la selezione.

Dell'attività del borsista è responsabile il Dirigente Responsabile del relativo programma di formazione, autorizzato dal Direttore di Dipartimento competente.

Art. 8
Doveri del borsista

Il borsista è tenuto:

- ad iniziare la propria attività presso la struttura/dipartimento/direzione di riferimento alla data indicata nella lettera di assegnazione della borsa di studio;
- a frequentare e partecipare con impegno e diligenza alle attività della struttura/dipartimento/direzione, secondo le indicazioni del Dirigente Responsabile del programma di formazione, per conseguire le finalità di apprendimento, studio e formazione della borsa;
- a compilare scrupolosamente, laddove previsto, il quaderno di laboratorio;



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

- ad osservare le norme interne, il Codice Etico, il Modello Organizzativo e il Codice di Comportamento della Fondazione, che si intendono consegnati in quanto pubblicati sul sito Internet della Fondazione;
- a rispettare la segnaletica di sicurezza e le eventuali norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal Dirigente Responsabile del programma di formazione;
- a presentare al Dirigente Responsabile del programma di formazione relazioni periodiche sull'attività svolta.

Art. 9

Dotazione di Dispositivi di protezione individuale e servizio mensa

Il borsista riceve in dotazione apposito camice nonché tutti i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività formativa.

Il borsista può usufruire del servizio mensa interno alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti nel tempo.

Art. 10

Assicurazione

Il borsista è coperto da assicurazione INAIL per gli infortuni.

La Fondazione assicura altresì il borsista per la responsabilità civile relativa a eventuali danni causati a terzi, nei limiti dei massimali coperti dall'assicurazione, salvo i casi di dolo.

Oltre i massimali coperti dall'assicurazione il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dalla Fondazione quando l'evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.

Art. 11

Assenze dall'attività programmata

Compatibilmente con quanto indicato nell'art.8, secondo alinea, al borsista è concesso, previa autorizzazione del Dirigente Responsabile del programma di formazione, di assentarsi per brevi periodi per esigenze personali.

Art. 12

Sospensione della borsa

È facoltà del Dirigente Responsabile del programma di formazione, previo parere favorevole del Direttore di Dipartimento competente, proporre all'Amministrazione, a richiesta del borsista, una sospensione della borsa di studio per motivate e gravi esigenze personali.

Art. 13

Cessazione anticipata

Il borsista si impegna a comunicare al Dirigente Responsabile del programma di formazione, al Direttore Scientifico ed al Dirigente della struttura competente in materia di personale, almeno con 15 giorni di anticipo, l'eventuale cessazione o l'avvio di altri rapporti giuridici che possano configurare situazioni di incompatibilità ai sensi del precedente art. 5, ovvero altri fatti che possano inficiare il rapporto con la Fondazione. In caso di mancato rispetto del predetto termine, la Fondazione provvederà al recupero delle somme eventualmente già erogate e non più dovute.



Art. 14

Decadenza dalla borsa di studio

Il borsista decade di diritto nei seguenti casi:

- quando non si presenti, senza giustificato motivo, ad iniziare l'attività oggetto della borsa alla data prestabilita;
- quando sia accertata una causa di incompatibilità, ove non sanata entro il termine indicato dalla Fondazione;
- qualora il borsista abbia rilasciato dichiarazioni mendaci o prodotto falsa documentazione con riferimento ai requisiti previsti per l'accesso.

Art. 15

Revoca della borsa

La borsa è revocata dalla struttura competente in materia di personale, su richiesta motivata del Dirigente Responsabile del programma di formazione, sentito il parere del Direttore della struttura/dipartimento/direzione di riferimento del borsista, nei seguenti casi:

- per ripetute violazioni dei doveri di cui all'art. 8, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto alinea;
- per accertata violazione del Codice di Comportamento;
- per insufficiente impegno in relazione alle finalità di cui al precedente art.1;
- per violazione del successivo art.16;
- quando non aderisca compiutamente al programma di formazione per il quale la borsa è erogata.

Art. 16

Riservatezza e disciplina della proprietà industriale

I diritti e gli obblighi del borsista in materia di riservatezza e proprietà industriale sono disciplinati dal Titolo I, II e III del vigente "Regolamento della Fondazione IRCCS 'Istituto Nazionale dei Tumori' in materia di proprietà industriale (DD.Lgs. n. 30/2005 e n. 131/2010)".

Art. 17

Tutela dei dati personali

Il borsista è designato quale incaricato del trattamento dati ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i.

Dirigente
Dip. Gestione Amministrativa
S.C. Risorse Umane e R.S.
(Gabriella Castellezzi)



Capo II – Procedura di selezione

Art. 18

Procedura di indizione

L'indizione di avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio avviene su richiesta del Dirigente Responsabile del relativo programma di formazione.

Tale richiesta deve recare i pareri favorevoli di:

- Direttore/Responsabile della struttura di riferimento del borsista;
- Direttore del Dipartimento di riferimento del borsista;
- Direttore Scientifico;
- Direttore Sanitario, qualora la struttura o il dipartimento di riferimento del borsista afferiscano alla Direzione Sanitaria;
- Direttore Amministrativo, qualora la struttura o il dipartimento di riferimento del borsista afferiscano alla Direzione Amministrativa;
- Direttore della struttura competente in materia di risorse economiche e finanziarie per l'attestazione della regolarità contabile.

Art. 19

Avviso

L'avviso di indizione di borse di studio è pubblicato sul sito Internet della Fondazione per almeno dieci giorni consecutivi e ne viene altresì data comunicazione ai Direttori/Responsabili delle strutture interessate.

Art. 20

Domanda di partecipazione alla selezione

I candidati devono presentare domanda di partecipazione alla selezione in carta libera (utilizzando l'apposito fac-simile reperibile sul sito internet della Fondazione) nei termini stabiliti dall'avviso, producendo la documentazione richiesta o le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 21

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti specifici indicati nell'avviso, oltre ad un'età anagrafica non superiore ai 40 anni, stante la finalità di formazione di cui al precedente art. 1.

Per i cittadini stranieri il titolo di studio deve essere prodotto con il riconoscimento e la convalida da parte dei competenti Organi Italiani, salvo i casi di equipollenza dei diplomi già riconosciuti mediante accordi bilaterali.

Per le borse di studio dell'area tecnico-sanitaria sono requisiti specifici di ammissione:

- il possesso di laurea triennale oppure laurea magistrale/specialistica/del vecchio ordinamento nella/e disciplina/e indicata/e dall'avviso, con eventuale specificazione dell'indirizzo richiesto;

Per tutte le altre borse di studio sono requisiti specifici di ammissione:

- il possesso di laurea magistrale/specialistica/del vecchio ordinamento nella/e disciplina/e indicata/e dall'avviso, con eventuale specificazione dell'indirizzo richiesto.



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

Possono essere previsti ulteriori requisiti specifici di ammissione, quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo - il possesso di diploma di specializzazione post-lauream o il dottorato di ricerca o il PhD o almeno due anni di esperienza professionale nel settore richiesto dall'avviso.

Nell'avviso possono inoltre essere riportati elementi di valutazione preferenziale riferiti ad altre esperienze pregresse, certificabili dal candidato nei modi previsti dalla legge, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - brevetti e pubblicazioni conseguiti anche prima dell'ottenimento del titolo di studio previsto come requisito specifico di ammissione.

Art. 22

Ammissione ed esclusione dalla selezione

Alla ammissione ed esclusione dalla selezione provvede il Presidente della Commissione Esaminatrice o suo delegato, che ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente della struttura competente in materia di personale per i seguiti di competenza.

Art. 23

Selezione dei candidati

La selezione si svolge nel luogo e alla data indicati nell'avviso.
Il candidato deve sostenere un colloquio su argomenti generali e specifici del settore per cui è stata indetta la borsa.

Art. 24

Commissione per la selezione

La selezione viene effettuata da una apposita Commissione nominata con atto del Dirigente della struttura competente in materia di personale.

La Commissione è composta dal Direttore Scientifico o Suo delegato in qualità di Presidente di Commissione e da almeno due Dirigenti, in qualità di Componenti, designati dal Presidente della Commissione stessa.

Svolge le funzioni di segretario un impiegato amministrativo di categoria non inferiore alla C.

La Commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, all'espletamento delle prove orali e alla formulazione dell'elenco dei candidati idonei.

Art. 25

Titoli valutabili e punteggi

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- **votazione di laurea: massimo 10 punti**, come da Allegato 1 al presente regolamento;
- **curriculum formativo e professionale: massimo 20 punti** per attività post-lauream nella disciplina oggetto della borsa e/o pubblicazioni scientifiche, come da Allegato 1 al presente regolamento;
- **colloquio: massimo 70 punti.**

Direzione
Dip. Gestione Amministrativa
S.C. Ricerche Umane e R.S.
(Gabriella Castelletti)





FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

Art. 26

Individuazione del vincitore

La Commissione Esaminatrice individua il vincitore tra i candidati che abbiano ottenuto almeno 42 punti nel colloquio ed almeno 70 punti complessivi, risultanti dalla somma dei punti attribuiti in base alla valutazione dei titoli ed all'esito della prova orale. Non è prevista la formulazione di alcuna graduatoria di merito.

Art. 27

Norma finale

L'Amministrazione si riserva di modificare, prorogare, sospendere o revocare gli avvisi di selezione per l'assegnazione di borse di studio a Suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese o diritti di sorta.

Dirigente
Dip. Gestione Amministrativa
S.C. Risorse Umane e R.S.
(Gabriella Castellazzi)





ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLA VOTAZIONE DI LAUREA

votazione	punti
94/110	0,25
95/110	0,5
96/110	0,75
97/110	1,0
98/110	1,25
99/110	1,5
100/110	2,0
101/110	2,5
102/110	3,0
103/110	3,5
104/110	4,0
105/110	4,5
106/110	5,5
107/110	6,5
108/110	7,5
109/110	8,5
110/110	9,5
110/110 e lode	10,0

ATTIVITÀ POST LAUREAM NELLA DISCIPLINA OGGETTO DELLA BORSA

Ogni anno di servizio, ovvero di collaborazione, ovvero di borsa di studio, prestato presso Enti Pubblici, sarà valutato con 2 punti frazionato in trimestri.

VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

- 1) Abstract, relazioni o poster presentati a congressi nazionali o internazionali:
 - 0,2 se primo, secondo o ultimo autore
 - 0,1 se co-autore
- 2) Lavori su riviste senza Impact Factor
 - 0,5 se primo, secondo o ultimo autore
 - 0,3 se co-autore
- 3) Lavori su riviste con Impact Factor
 - 1,0 se primo, secondo o ultimo autore
 - 0,5 se co-autore

La commissione può aumentare 2-3 volte il punteggio nel caso di lavori pubblicati su riviste internazionali con I.F. superiore a 10,0.

